

Provincia di



Alessandria

## COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

Ord. Resp. n. 24 /2014

Cassano Spinola, lì 14.10.2014

**OGGETTO:** temporanea modifica alla disciplina stradale – alluvione 13/10/2014 - istituzione del divieto di transito in Via Gavazzana ed in Via Stazzano e del senso unico alternato semaforizzato presso la S.P. 35.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATO** che il giorno 13.10.2014 si è verificato un evento alluvionale che ha recato ingenti danni a beni privati e pubblici, inficiando e rendendo anche impraticabile la viabilità nel tratto della S.P. 35 di circa 200 mt. a partire da Via Fraccia (direzione Villalvernia), in Via Gavazzana nonché in Via Stazzano;

**SENTITO** il parere nonché il nulla osta espresso per le vie brevi del Responsabile competente Geom. Tassisto della Provincia di Alessandria, relativamente alla disciplina temporanea della viabilità nelle SS.PP. 35 e 139 ;

**RITENUTO** necessario istituire temporaneamente il divieto transito in Via Stazzano e nel tratto di Via Gavazzana ricadente nel centro abitato, nonché di istituire il senso unico alternato semaforizzato presso la S.P. 35, nella prossimità dell'intersezione con Via Gavazzana;

**VISTO** il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada" e S.M.I.;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S." e S.M.I.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

**VISTO** il Decreto Sindacale n°2 del 11.07.2014, che designa le funzioni di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n°127, al Responsabile del Servizio;

### ORDINA

l'istituzione del divieto di transito in Via Stazzano e nel tratto di Via Gavazzana ricadente nel centro abitato, nonché del senso unico alternato semaforizzato presso la S.P. 35, nella prossimità dell'intersezione con Via Gavazzana (S.P. 139), con decorrenza immediata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica viabilità, quali cause che hanno reso necessaria l'emissione del presente provvedimento.

Il transito dei veicoli nei tratti di strada interdetti alla circolazione, sarà consentito nei mezzi di polizia e di pubblico soccorso.

I mezzi operativi di ripristino della viabilità e delle utenze danneggiate nonché ai mezzi dei privati residenti o domiciliati nei tratti di strade pubbliche interdette alla circolazione, compatibilmente con l'esecuzione dei lavori, potranno essere consentite esclusivamente in presenza e con la esplicita autorizzazione verbale del personale operante di Polizia Stradale.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e l'installazione di idonea segnaletica mobile nell'area interessata.

Si informa che ai sensi dell'art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all'Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio  
(Arch. Tofalo Giacomo)